

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

6.

Decreto legislativo 13.2.2014 n. 12¹

Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

Il Presidente della Repubblica [...]

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al d.lgs. 25.7.1998, n. 286

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 9:

1) dopo il co. 1 sono inseriti i seguenti:

“1 *bis*. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.

1 *ter*. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al co. 1 *bis*, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al co. 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 8, co. 1, del d.lgs. 30.5.2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al co. 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.”;

2) dopo il co. 2 *bis* è inserito il seguente:

1. Pubblicato in G.U. del 24.2.2014 n. 45.

Appendice di Osservatorio italiano

“2 *ter*. La disposizione di cui al co. 2 *bis* non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.”;

3) al co. 3, lett. c), le parole: “soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato” sono sostituite dalle seguenti: “hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 19.11.2007, n. 251”;

4) dopo il co. 4 è inserito il seguente:

“4 *bis*. Salvo i casi di cui ai co. 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al co. 1 *bis* è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli artt. 9, 13, 15 e 18 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli artt. 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell’annotazione di cui al co. 1 *bis* ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente Testo unico.”;

5) dopo il co. 5 è inserito il seguente:

“5 *bis*. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al co. 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al co. 1 *bis*, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.”;

6) dopo il co. 10, è inserito il seguente:

“10 *bis*. L’espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al co. 1 *bis*, è disciplinata dall’art. 20 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251.”;

7) dopo il co. 13 è aggiunto il seguente:

“13 *bis*. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell’Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica “annotazioni” del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall’Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall’Italia.”;

b) all’art. 9 *bis*:

1) al co. 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea riporta l’annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come definita dall’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, e dei suoi familiari l’allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, l’allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea,

sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'art. 19, co. 1.”;

2) al co. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica “annotazioni”, la titolarità di protezione internazionale come definita dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all'Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica “annotazioni” del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale trasferimento.”;

3) dopo il co. 8, sono aggiunti i seguenti:

“8 *bis*. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo *status* di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.

“8 *ter*. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.”.

Art. 2 Punto di contatto

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in qualità di punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione degli artt. 9 e 9 *bis* del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

Art. 3 Disposizione finale

1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel d.lgs. 25.7.1998, n. 286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

Art. 4 Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli

adempimenti di cui al presente decreto nell'ambito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.

Decreto legislativo 21.2.2014, n. 18²

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apoliti, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

Il Presidente della Repubblica [...]

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al d.lgs. 19.11.2007, n. 251

1. Al d.lgs. 19.11.2007, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli *status* riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme sul contenuto dello *status* riconosciuto";

b) all'art. 2:

1) dopo la lett. a) è inserita la seguente:

"a bis) "beneficiario di protezione internazionale": cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria come definito alle lett. f) e h);";

2) la lett. i) è sostituita dalla seguente:

"i) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal d.lgs. 28.1.2008, n. 25, diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria;";

3) dopo la lett. i) è inserita la seguente:

"i bis) "richiedente": lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva;";

4) alla lett. l) , il punto b), è sostituito dal seguente:

"b) i figli minori del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;";

4) alla lett. l) , dopo il punto b) è aggiunto il seguente:

"b bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c., del minore beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;";

2. Pubblicato in G.U. del 7.3.2014 n. 55.

c) all'art. 3, co. 5, lett. e), è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Nel valutare l’attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.”;

d) all'art. 6:

1) al co. 1, lett. b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al co. 2.”;

2) al co. 2, dopo le parole: “La protezione di cui al co. 1” sono inserite le seguenti: “è effettiva e non temporanea e”;

e) all'art. 7, al co. 2, dopo la lett. e) , è inserita la seguente:

“e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale.”;

f) all'art. 8:

1) al co. 1, alinea, dopo le parole: “gli atti di persecuzione di cui all'art. 7” sono inserite le seguenti: “o la mancanza di protezione contro tali atti”;

2) al co. 1, lett. d), dopo le parole: “ai sensi della legislazione italiana;” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;”;

g) all'art. 9, dopo il co. 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui alle lett. e) e f) del co. 1 non si applicano quando il rifugiato può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.”;

h) all'art. 10, co. 2, lett. b), le parole: “prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato,” sono sostituite dalle seguenti: “prima di esservi ammesso in qualità di richiedente.”;

i) all'art. 15, dopo il co. 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La disposizione di cui al co. 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.”;

l) all'art. 16, co. 1:

1) alla lett. b) , le parole: “nel territorio nazionale o all'estero” sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente”;

2) alla lett. d), le parole: “o per l'ordine e la sicurezza pubblica” sono soppresse;

3) dopo la lett. d) è aggiunta la seguente:

“d bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p.”;

m) all'art. 19:

Appendice di Osservatorio italiano

1) al co. 2, dopo le parole: “genitori singoli con figli minori” sono inserite le seguenti: “i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,”;

2) dopo il co. 2, è aggiunto il seguente:

“2 *bis*. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.”;

n) all’art. 20, al co. 1, alinea, dopo le parole: “d.lgs. 25.7.1998, n. 286,” sono inserite le seguenti: “ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall’Italia,”;

o) all’art. 22:

1) al co. 3, le parole: “*status* di protezione sussidiaria” sono sostituite dalle seguenti: “*status* di protezione internazionale”;

2) il co. 4 è sostituito dal seguente:

“4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 29 *bis* del d.lgs. 25.7.1998, n. 286”;

p) all’art. 23, co. 2, le parole: “con validità triennale” sono sostituite dalle seguenti: “con validità quinquennale”;

q) all’art. 25, co. 1, le parole: “per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai Centri per l’impiego di cui all’art. 4 del d.lgs. 23.12.1997, n. 469.”;

r) all’art. 26, dopo il co. 3, è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 31.8.1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.”;

s) all’art. 27, dopo il co 1, è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

t) all’art. 28, co. 3, dopo le parole: “sono assunte” sono inserite le seguenti: “, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,”;

u) all’art. 29, i co. 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nell’attuazione delle misure e dei servizi di cui all’art. 1 *sexies* del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39, all’art. 5 del d.lgs. 30.5.2005, n. 140, ed all’art. 42 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, si tiene

conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.

3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, predisponde, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.

3 *bis*. All'attuazione delle disposizioni di cui al co. 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

3 *ter*. L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'art. 40, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, è consentito ai titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani.”

Art. 2 Modifiche al d.lgs. 25.7.1998, n. 286

1. All'art. 29, co. 3, lett. b), del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, le parole: “ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria” sono soppresse.

Art. 3 Disposizione finale

1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29.4.2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Art. 4 Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8.

Decreto legislativo 4.3.2014 n. 24³

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI

Il Presidente della Repubblica [...]

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Principi generali

1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24.7.1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14.2.1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.

Art. 2 Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19.10.1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 600:

3. Pubblicato in G.U. del 13.3.2014 n. 60.

1) al co. 1, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»;

2) al co. 2, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità»;

b) l'art. 601 è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al co. 1, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».

Art. 3 Modifica al codice di procedura penale

1. Al d.p.r. 22.9.1988, n. 447, è apportata la seguente modifica: all'art. 398, dopo il co. 5 *bis* è aggiunto il seguente comma:

«5 *ter*. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al co. 5 *bis* quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».

Art. 4 Minori non accompagnati vittime di tratta

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al so-

stegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso.

Art. 5 Obblighi di formazione

1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.

Art. 6 Diritto di indennizzo delle vittime di tratta

1. All'art. 12 della legge 11.8.2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il co. 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 *bis*. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al co. 3.

2 *ter*. L'indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.

2 *quater*. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisoria, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.

2 *quinquies*. Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al co. 2 *quater* è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.p., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2 *sexies*. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al co. 2 *quater* unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo.

2 *septies*. Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p.

2 *octies*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.».

Art. 7 Meccanismo equivalente

1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, è l'organismo deputato a:

a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;

b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore;

c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lett. b) del presente comma.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 8 Modifiche all'art. 18 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286,

recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

1. All'art. 18 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, dopo il co. 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al co. 6 bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 c.p., o che versano nelle ipotesi di cui al co. 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, co. 2 bis, della legge 11.8.2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del co. 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.».

Art. 9 Modifiche alla l. 11.8.2003, n. 228,

recante «Misure contro la tratta degli esseri umani»

1. All'art. 13 della legge 11.8.2003, n. 228, dopo il co. 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa

acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 10 Disposizioni di rinvio

1. Le amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.

2. Nelle ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 18 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto co. 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19.11.2007, n. 251.

3. All'art. 32 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, dopo il co. 3 è inserito il seguente:
«3 *bis*. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.».

Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9.

Decreto legislativo 4.3.2014 n. 32⁴

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Il Presidente della Repubblica [...]

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

1. Al d.p.r. 22.9.1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 104, dopo il co. 4, è aggiunto il seguente:

«4 *bis*. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del Titolo IV del Libro II.»

b) l'art. 143 è sostituito dal seguente:

4. Pubblicato in G.U. del 18.3.2014, n. 64.

«Art. 143

(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il P.M. o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai co. 2 e 3 è regolata dagli artt. 144 e ss. del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.»

Art. 2 Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Al d.lgs. 28.7.1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 67, co. 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
 - b) all'art. 68, co. 1, le parole: «dell'ordine o del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del Collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.».

Art. 3 Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

1. Al d.p.r. 30.5.2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 5, lett. d), dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p.».

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di

rotazione di cui all'art. 5 della legge 16.4.1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al co. 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5, lett. b), della legge 31.12.2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al co. 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5, lett. b), della legge 31.12.2009, n. 196.

10.

Decreto legislativo 4.3.2014 n. 40⁵

Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Il Presidente della Repubblica [...]

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al d.lgs. 25.7.1998, n. 286

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4 *bis*, dopo il co. 1, è inserito il seguente:

«1 *bis*. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al co. 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'art. 5, co. 8.1.»;

b) all'art. 5, dopo il co. 8 sono inseriti i seguenti:

«8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente Testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

8.2. La disposizione di cui al co. 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli artt. 9 e 9 *ter*;

b) agli stranieri di cui all'art. 24;

c) agli stranieri di cui all'art. 26;

5. Pubblicato in G.U. del 22.3.2014 n. 68.

- d) agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lettere a), g), h), i) e r);
- e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.»;
- c) all'art. 5, co. 9, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle parole seguenti: «sessanta giorni»;
- d) all'art. 5 co. 9, *bis*, le parole: « il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni»;
- e) all'art. 22, co. 5, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle parole seguenti: «sessanta giorni»;
- f) all'art. 22, dopo il co. 5, è inserito il seguente:
«5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'art. 3, co. 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.».

Art. 2 Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) art. 13, co. 2 *bis*, e art. 36 *bis*, del d.p.r. 31.8.1999, n. 394;
 - b) art. 10, n. 1, dell'Allegato A al r.d. 8.1.1931, n. 148.